SULLA RIUNIONE

DELLA

SEZIONE SUPPLETORIA

DI TRANI

ALL'ARCHIVIO CENTRALE

DI BARI

SULLA RIUNIONE

DELLA

SEZIONE SUPPLETORIA

DI TRANI

ALL' ARCHIVIO CENTRALE

DI BARI

BARI
Tip. Naz. Succursale Cannone
1870.

SULLA RIUNIONE

DELLA SEZIONE SUPPLETORIA DI TRANI

ALL' ARCHIVIO CENTRALE DI BARI

Nel primo decreto dei 22 ottobre 1812, in tempo della dominazione francese, sull'organamento degli Archivii nelle provincie dell' ex-reame di Napoli, fu stabilito un solo ed unico centro in ciascun capoluogo per la conservazione e deposito di tutte le scritture sì antiche come moderne delle diverse autorità amministrative e giudiziarie, che esistevano nel perimetro di ciascuna provincia. Non si parlò affatto di archivii suppletorii da istituirsi presso quei Tribunali che non avevano comune la sede nel capoluogo con le autorità governative, poichè sarebbe egli stato un privilegio pei luoghi delle residenze delle Magistrature ed una eccezione alla regola che avrebbe annichilito quel grandioso concetto della riunione in un sol punto di tutte le scritture di tutti i rami della pubblica amministrazione, da trasmettersi poscia come accumulati tesori di storia alle generazioni avvenire.

Solamente nel 1818, dopo il rinsediamento della passata dinastia, atteso le riforme dei diversi organici, furono gli archivii dotati di un' altra legge in data dei 12 Novembre 1818 tuttavia in osservanza, nella quale si statuì che nelle tre provincie di Terra di Lavoro, Terra di Bari, e Capitanata, ove i Tribunali

non risedevano nei capiluoghi delle rispettive provincie, fossero istituiti gli archivii suppletorii presso le sedi di quelle Magistrature nelle città di Santamaria, Trani, e Lucera per la conservazione e deposito delle sole scritture giudiziarie. Questi archivii però furono ritenuti come sezioni degli archivii generali esistenti nei capiluoghi.

Senza che faccia velo al nostro giudizio il troppo ossequioso rispetto alle leggi del passato, osiamo di sottomettere all' alta sapienza di coloro che oggi presiedono alla cosa pubblica che una tale superfetazione di archivii suppletorii fu un provvedimento per nulla necessario, anche mirando all' organizzazione giudiziaria di quel tempo. Dal 1861 in poi, avuto riguardo alle nuove Istituzioni dell' odierna Magistratura, questi archivi i suppletorii non hanno più ragione di esistere; il personale, le scritture è mestieri che siano riunite nell' archivio centrale.

Per quali motivi vennero sessant' anni dietro istituite queste Sezioni suppletorie? Una ragione più speciosa che solida fu sempre post a innanzi di non doversi allontanare le scritture giudiziarie dai rispettivi centri di quelle Corti e Tribunali, da cui furono gli atti pronunziati.

Ma questo principio, se fosse ineluttabile e vero, doveva sussistere e mantenersi eziandio pei Giudici regi ora denominati Pretori. Costoro per l' anzidetta legge organica dei 12 Novembre 1818, e pel sovrano Regolamento dei 3 febbraro 1852, sono tenuti a depositare le originali sentenze e gli altri atti del loro ministero in archivio. Non costituiscono essi un altro centro di necessità giuridiche? Il ceto forense di quei mandamenti, il magistrato locale potrebbero be-

nissimo porre innanzi le medesime ed identiche ragioni di mantenere presso di sè le proprie scritture non altrimenti di quello che fu stabilito pei Tribunali civili. E procedendo di passo in passo in siffatto ragionamento, le sotto-Prefetture, e tutte le altre Amministrazioni che non hanno stanza nel capoluogo, potrebbero altrettanto sòstenere in proprio vantaggio. Tanti archivii suppletorii non sarebbero stati la negazione dell' archivio generale?

Due sole circostanze, che ora sono onninamente svanite, potettero negli anni anteriori far tollerare il congegno delle sezioni suppletorie per le scritture dei Tribunali, cioè il sempre rinascente dubbio da chi dovevano farsi le annotazioni sui doppii Registri dello Stato civile se dall' Archivista ovvero dal Cancelliere del Tribunale recandosi quest' ultimo personalmente in archivio, e per le spedizioni esecutive delle sentenze già depositate. Provvedimenti legislativi hanno già da molti anni determinato che le annotazioni sui Registri dello stato civile, e le copie delle sentenze da porsi in esecuzione sono atti che si spediscono dagli archivisti senza essere più permesso di fare uscire le loro scritture dagli archivii.

Posto quindi tutto ciò in disparte, è ora indifferentissimo per l' andamento delle cose giudiziarie che le scritture dei Tribunali depositate in archivio stiano o nella residenza di Trani o in quella centrale di Bari. Non vi ha più ragione, non vi ha più sofisma, che possa giustificare un antico sistema già crollato per la inesistenza di quelle circostanze che avrebbero potuto in certo modo sostenerlo. Oltre di che l' archivio suppletorio di Trani non potrebbe ora raccogliere che le uniche carte giudiziarie attinenti

al Circondario di Barletta, poichè le scritture degli altri due Circondarii di Bari e di Altamura prendono già asilo nell' archivio centrale di Bari.

Un solo e leggerissimo incomodo che potrebbe lamentarsi è la mancanza dell'opportunità sopra luogo pel ceto forense, che dovrebbe trasferirsi in Bari per le ricerche degli atti. Ma allora non dovrebbero sussistere gli archivii generali. Se le scritture giudiziarie delle Preture di Locorotondo e di Gravina, estreme falde della provincia, fossero a quest'ora state deposte in quest' archivio centrale di Bari cui appartengono, sicuramente quei naturali dovrebbero in caso di bisogno recarsi nel capoluogo. Ai vantaggi di avere le scritture depositate in archivii generali stanno a fianco gl' incomodi delle distanze a percorrere. Ma per Bari e Trani non è più quistione di distanza: la ferrovia in un batter d'ora stringe queste due grandi città dell' adriatico diremo quasi in una famiglia.

Mirando poi all' organamento giudiziario dei tempi d' oggi, questi archivii suppletorii non hanno più ragione di esistere. Riunito il ramo correzionale al ramo civile, debbono necessariamente esistere, secondo l' estensione territoriale delle provincie, uno o più Tribunali in ciascuna di esse, qualunque siano le possibili restrizioni da farsi al numero attuale. Dovrebbero forsi istituirsi tanti nuovi archivii suppletorii quanti sono i nuovi Collegi? Nella provincia di Basilicata, per esempio, dove esistono tre Tribunali circondariali, in Melfi, Matera, e Lagonegro, non compreso quello del capoluogo, dovrebbero formarsi tre altri archivii suppletorii, oltre di quello centrale esistente in Potenza? Anche se lo Stato e la Provincia nuotassero nell' argento e nell' oro, la nuova creazione di questi

archivii non avrebbe nessun pregio, non sarebbe scaturigine di nessuna utilità, imperocchè tutte le scritture giudiziarie di una provincia si troverebbero sperperate in quattro punti diversi. Sarebbe nè più nè meno che rimanessero presso le stesse Cancellerie dei Tribunali.

Se tutto questo adunque non è possibile, se tutti i nuovi Collegi dal 1861 in poi sforniti di archivii suppletorii debbono conservar le carte nelle loro Cancellerie, oppure, se il bisogno lo richiegga, debbono depositarle nell' archivio centrale della provincia, appare per conseguenza assai manifesta la inutilità di mantenersi le attuali Sezioni, figlie della legge del 1818, le quali costituiscono per così dire un' anomalia al novello sistema.

Nella provincia di Terra di Lavoro si è già soppressa la Sezione suppletoria che aveva sede in Santamaria e tutte quelle scritture, compresi i Registri dello Stato civile, sono state trasportate in Caserta ed allogate nell'Archivio generale. Noi crediamo che tutto ciò che si è ragionevolmente operato e permesso in una provincia possa altrettanto farsi e concedersi in un' altra, in ossequio alle medesime leggi ed istituzioni che ci governano. La ferrovia, nello stesso modo che avvince Bari e Trani, crediamo essere stato uno dei moventi che non più permise alla provincia di Terra di Lavoro di tenersi una Sezione di archivio a pochi chilometri di distanza dall'Uffizio centrale.

Niuno può disconoscere l' importanza e l' utilità di un solo archivio; i vantaggi economici poi sono evidenti. Un doppio personale è diviso fra l' Archivio centrale e la Sezione suppletoria di Trani, nell' atto che la legge stabilisce per ogni archivio centrale tre impiegati e due alunni. Nell' esistenza delle Sezioni

suppletorie vi dev' essere necessariamente un altro numero d' impiegati per la partizione del servizio in due punti diversi. Poniamo a confronto gli altri Archivii provinciali dell' ex-reame, quello di Aquila o di Catanzaro per esempio, nelle cui città capiluoghi hanno sede ancora i Tribunali e le Corti di Appello. Tutte le scritture sì giudiziarie come amministrative e finanziarie sono concentrate in un solo Archivio, ed il servizio viene spinto innanzi da tre soli impiegati e due alunni secondo l' organico in vigore. Si comprende benissimo che questo minor numero d' impiegati è richiesto quando tutti i servizi si conducono unitamente in uno stesso Uffizio, giovandosi gli uni dell' aiuto e del soccorso degli altri.

Riunita la Sezione di Trani a quest' Uffizio centrale, l' intero personale di entrambi senza minima scossa si ridurrebbe man mano al numero di pianta, cioè di tre soli impiegati e due straordinarii, non rimpiazzandosi coloro i quali ad anni completi di servizio, o per protratta età domandassero il ritiro col massimo godimento della pensione.

La spesa poi di un più vasto Archivio sarebbe a sufficienza compensata da tutto quello che annualmente si spende per i locali della sezione da sopprimersi.

Le proficue cose da per sè medesime si raccomandano. Una grande Istituzione in questa meriggia parte d' Italia è senza dubbio quella dei pubblici e generali archivii in ciascun capoluogo di provincia. Tutto ciò che tende a migliorarli è opera di civiltà e di progresso.

L' ARCHIVISTA PROVINCIALE DI BARI
BERARDO QUARTAROLI

CANNONE